

POZZI PER USO DOMESTICO

L'art. 93 del R.D. n° 1775 del 11/12/1933, dà facoltà al proprietario di un fondo, per gli usi domestici, di estrarre ed utilizzare liberamente, anche con mezzi meccanici, le acque sotterranee del suo fondo, purché osservi le distanze e le cautele prescritte dalla legge, e purché la derivazione non comprometta l'equilibrio del bilancio idrico. Sono compresi negli usi domestici l'innaffiamento di giardini ed orti inservienti direttamente al proprietario ed alla sua famiglia e l'abbeveraggio del bestiame.

Pertanto l'uso domestico, così come definito dal succitato art. 93, limita l'uso dell'acqua edotta al solo ambito personale e familiare del proprietario del fondo, con esclusione di attività di commercializzazione della produzione agricola e/o zootecnica o di altro uso finalizzato ad attività economiche e a produzione di reddito.

Resta inteso che, in ogni caso, la fruizione della risorsa idrica per eventuali usi potabili e/o inerenti l'igiene personale e/o per l'abbeveramento del bestiame resta subordinato al preventivo parere della ASP competente.

L'art. 33 della Legge Regionale n° 7 del 19/05/2003 ha integrato il contenuto dell'art.93 del R.D. n° 1775 del 11/12/1933 così come di seguito riportato:

"1. L'articolo 93 del Testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, trova applicazione nel territorio della Regione con le seguenti integrazioni:

- a) le ricerche idriche per gli usi di cui al presente articolo devono essere preventivamente comunicate al competente Ufficio del Genio civile;*
- b) la mancata comunicazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 219 del Testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, come integrato dall'articolo 14 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4."*

Ciò premesso si riportano qui di seguito i principali adempimenti a carico di chi voglia realizzare un pozzo per uso domestico:

- a) Prima di procedere alla trivellazione del pozzo la ditta interessata dovrà ottenere il rilascio dell'autorizzazione da parte del Sindaco, prevista dall'art. 5 della Legge Regionale n° 37/1985. Per tale autorizzazione è prevista l'acquisizione per silenzio-assenso decorsi sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza. In ogni caso, ai sensi dell'art. 21 del D.L.vo n° 152/1999, il pozzo non potrà essere realizzato a distanza minore di 200 metri da una delle fonte idropotabili inserite nel vigente Piano Regolatore Generale degli Acquedotti.
- b) Ottenuta la sopra citata autorizzazione, prima di iniziare la perforazione dovrà essere data comunicazione all'Ufficio del Genio Civile ai sensi dell'art. 33 della L.R. 7/2003.
- c) Qualora la perforazione si spingesse oltre i 30 metri dal piano di campagna, la Ditta (in solido con l'impresa esecutrice dei lavori) è obbligata all'osservanza della legge 464/84 e quindi, utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica reperibile dal sito internet www.isprambiente.it a trasmettere all'ISPRA – Servizio Geologico d'Italia – Dipartimento Difesa del Suolo – Geologia Applicata ed Idrogeologia – Via Vitaliano Brancati, 48 – 00144 Roma, comunicazione di inizio (Mod.1), eventuali sospensioni (Mod.2), riprese (Mod.3) e fine indagine (Mod.4 e 4 bis). L'inosservanza della sopracitata Legge 464/84 è sanzionabile con ammenda ai sensi dell'art.3 della citata legge.
- d) Successivamente, effettuata la perforazione, dovrà essere inoltrata, all'Ufficio del Genio Civile, istanza, in bollo con la quale si dà avviso, ai sensi dell'art. 103 del R.D. 1775/1933, dell'eventuale scoperta dell'acqua e contestualmente si richiede il riconoscimento, ai sensi dell'art. 93 dello stesso R.D. 1775/1933, dell'uso domestico delle acque rinvenute.